

L'ALTO PRELATO

Il protagonista

Helmut, è un alto prelato tedesco, elegante e dai tratti fisici gentili. Un *prete bello* di 55 anni che, nato e cresciuto in Baviera, ha girato il mondo e parla correntemente cinque lingue. Uomo di dignità, cultura e intelligenza sicuramente non comuni, vive in Italia dal 2009 e ha una perfetta conoscenza sia dell'italiano sia del latino, tanto che, una volta diventato mio cliente, non riuscirà mai a trattenersi dal puntualizzare la corretta grafia e pronuncia dei termini latini presenti nei miei atti difensivi. La sua Chiesa - che non è, come vedremo, quella cattolica, ma una confessione con pochi fedeli - non ha mai avuto un grande seguito in Italia e nel mondo e, forse proprio per questo, la sua azione di proselitismo è stata particolarmente assidua e capillare nei vari paesi, dando vita concreta alla sua missione spirituale; questo soprattutto grazie alle sue capacità nel rapporto individuale con i singoli fedeli, molti dei quali si affidano a lui come consigliere spirituale. Ma non solo. Il monsignore, infatti, coltiva numerose amicizie tra quanti, fedeli e no, rimangono affascinati dal suo entusiasmo nel diffondere il suo credo e la sua passione religiosa, tanto da riconoscergli (quando Helmut era ancora all'estero, *nda*) lasciti economici e donazioni che egli - con spirito caritatevole, ma anche in modo analitico e automatico - impiega e destina esclusivamente alla realizzazione dell'attività ecclesiastica attraverso l'acquisto di beni strumentali (immobili, terreni, veicoli, eccetera) finalizzati, per l'appunto, alla realizzazione della missione religiosa anche in Italia. Un atteggiamento molto apprezzato dai suoi superiori, che senza dubbio contribuisce alla sua rapida scalata alle gerarchie della sua Chiesa.

In Italia, in particolare, Helmut viene inviato per gettare le basi occorrenti alla sua religione per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica indispensabile per essere, tra l'altro, beneficiaria dell'8 per mille come la Chiesa cattolica. Per arrivare a questo, è innanzitutto necessario dotarsi di un proprio conto corrente ed effettuare acquisti immobiliari. Un primo passo che spalanca le porte alle attenzioni del fisco.

Lo Stato italiano, infatti, viene a conoscenza dell'acquisto di immobili, terreni, auto e altri beni strumentali, avvenuto a nome del presule e tramite atti pubblici registrati presso l'Agenzia, proprio grazie all'esistenza del conto bancario a lui intestato e alla sottoscrizione di rogiti notarili annotati in Anagrafe tributaria. In realtà Helmut, essendo il precursore di quella piccola Chiesa in Italia, è *costretto* a svolgere ogni attività a suo nome e sul proprio conto corrente trasferisce, in estrema trasparenza, tutte le somme ricevute all'estero e in precedenza dai fedeli. Il suo conto viene utilizzato unicamente per gli acquisti, per il mantenimento dei beni (mobili e immobili) e per avviare le attività ecclesiastiche, mai per fini personali ed egoistici. Anche gli immobili acquistati sono destinati da Helmut a sede dell'organizzazione spirituale che guida.

Una cosa poi è certa. Helmut si è sempre comportato in Italia - non smetterà mai di sottolinearlo - così come si era comportato all'estero: con trasparenza, serenità e affrontando le spese con sistemi di pagamento tracciati. Nell'acquistare quei beni, egli riferisce inoltre che una grossa fetta di denaro proviene da *donazioni* di un suo carissimo amico d'infanzia, anch'egli tedesco, trasferitosi in Svizzera con la famiglia. Helmut, in Italia, fa acquisti per 600mila euro, dei quali circa 500mila derivanti da lasciti dell'amico, tracciati in maniera trasparente negli anni precedenti. Helmut, inoltre, ha ricevuto tali donazioni su conti correnti europei (aperti nei paesi in cui aveva in precedenza svolto l'attività ecclesiale).

La contestazione del fisco

La trasparenza e la buona fede di Helmut sono evidenti. Tuttavia il prelado e la sua attività religiosa entrano sotto la lente del fisco italiano, che gli contesta la mancata presentazione per l'anno 2010 della dichiarazione dei redditi, a fronte di un reddito che sarebbe emerso (indirettamente) dagli acquisti effettuati per un valore cospicuo. In realtà Helmut, in quanto persona fisica priva di reddito (infatti, a differenza per esempio di un sacerdote cattolico, lui non percepisce neppure uno stipendio per le attività che svolge per la sua istituzione religiosa) *non ha l'obbligo* di

presentare la dichiarazione dei redditi in Italia. L'Agenzia però - avendo rilevato come abbiamo visto che, sul *codice fiscale* di Helmut, sono emersi molti acquisti, tra i quali principalmente i circa 600mila euro tra immobili, auto e furgoni, intestati peraltro a lui perché non poteva intestarli alla sua Chiesa - lo convoca per capire la situazione reddituale. Fin qui niente di strano, un normale controllo tributario che può concludersi con l'archiviazione o con l'accertamento.

Helmut fa così per la prima volta la conoscenza della famigerata *busta verde* (di scarsa qualità) e, quando la apre, si accorge con stupore che l'Agenzia gli chiede spiegazioni, in base al filo più o meno logico che sintetizzo: *“Caro contribuente hai fatto una serie di acquisti di beni e servizi, hai però ommesso di presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2010, ci devi spiegare dove hai preso il denaro per alimentare gli acquisti e perché non hai presentato in Italia la dichiarazione dei redditi”*. Helmut, comprendendo esattamente anche il linguaggio burocratico utilizzato dal nostro Stato, si precipita all'Agenzia e nell'occasione conosce il funzionario che, con fare amichevole e collaborativo, gli richiede la documentazione occorrente per svolgere l'istruttoria e, in caso positivo, per chiudere il controllo senza chiedergli alcun pagamento. Al secondo incontro Helmut porta con sé alcuni degli atti pubblici sottoscritti (delle varie compravendite immobiliari, ad esempio) e soltanto una parte degli estratti conto in cui erano transitati gli acquisti investigati.

Di fronte al sorriso sempre più spento del funzionario pubblico, Helmut si rende conto della complessità di ricostruire la sua situazione economica e della particolare condizione giuridica della sua Chiesa. Il religioso capisce l'errore principale commesso fin dall'inizio della verifica fiscale: essersi ostinato a difendersi da solo senza una guida, non spirituale, ma professionale. Una guida che gli avrebbe potuto suggerire quantomeno di presentare - in maniera ordinata e riconciliata - le evidenze documentali di tutti i lasciti che i fedeli e gli amici gli avevano fatto in precedenza, in modo da dimostrare che gli acquisti controllati erano alimentati da quelle donazioni e che i beni erano destinati all'attività religiosa.

Quelle donazioni, infatti, hanno inattitudine reddituale rispetto a Helmut

e non comportano il pagamento delle imposte, come tali non devono essere indicate nella sua dichiarazione dei redditi e quindi non avrebbero costituito un problema nel caso concreto.

La posizione di Helmut si aggrava poi perché non è in grado di dimostrare lo spirito caritatevole che aveva animato l'esecuzione da parte dei benefattori di lasciti per finalità religiose e che aveva raccolto queste somme al di fuori dello svolgimento di un'attività professionale o imprenditoriale. E questo perché il monsignore negli anni precedenti non aveva - perché non obbligato all'estero (neppure lo sarebbe stato in Italia) - tenuto evidenza di quei documenti, a differenza di qualunque azienda o professionista che ha l'obbligo di allestire e conservare le scritture contabili per rilevare i fatti economici.

Il risultato dei successivi incontri chiarificatori con il fisco è scontato: l'arrivo di una bustina verde aggiuntiva, questa volta però con contenuto deleterio per la missione religiosa del sacerdote. Il buon Helmut si aspetta che l'Agenzia voglia fargli i complimenti per il suo comportamento trasparente e così, quando legge il lunghissimo testo della busta verde e soprattutto una cifra finale, non capisce se si tratti di un regalo che riceve dallo Stato italiano o se viceversa si tratti di una somma da pagare: Helmut è debitore dello Stato di circa 400mila euro, a titolo di Irpef, addizionale regionale e comunale, interessi e sanzione per *dichiarazione dei redditi omessa*.

Ma come avrebbe potuto il funzionario pubblico archiviare quel controllo senza aver ricevuto dal prelado le "pezze d'appoggio" dimostranti la capacità di spesa emersa dagli acquisti controllati? Francamente era un'aspettativa che non poggiava su alcuna valida documentazione prodotta da Helmut nel corso dell'istruttoria amministrativa.

Ma non finisce qui. Nello stesso avviso c'è l'avvertenza che Helmut ha integrato i presupposti del reato tributario di *omessa dichiarazione* (articolo 5 del D.Lgs. n. 74/2000) perché l'imposta (Irpef) evasa supera la soglia di rilevanza penale (50mila euro) prevista per quel reato. Infatti, la denuncia penale è stata redatta dallo stesso funzionario che ha confezionato l'accertamento, considerata l'identità dei fatti storici e delle contestazioni.

In soldoni, il fisco accusa il prelado di aver consumato un'evasione di circa 600mila euro (pari agli acquisti effettuati nel 2010) col profitto della quale avrebbe alimentato le spese istituzionali della sua confessione religiosa, oltre a quelle occorrenti per far conseguire in Italia la personalità giuridica alla sua Chiesa. Così, a fronte della contestazione, il prete deve pagare allo Stato italiano l'ingente somma di 400mila euro e subire un procedimento penale.

Pillola tecnica (quello che il cliente non sapeva)

Helmut è destinatario di un *accertamento sintetico-redditometrico*.

Ma cosa sono l'accertamento sintetico e il redditometro?

Sono strumenti utilizzati dal fisco per ricostruire indirettamente la capacità contributiva delle persone fisiche attraverso il *tenore di vita*, le *spese sostenute* e il *risparmio di denaro*.

Per i redditi dall'anno 2009 in avanti, la disciplina di questa metodologia accertativa è contenuta nell'articolo 38, commi da 4 a 8 del D.P.R. n. 600/1973, come novellato dall'articolo 22 del D.L. n. 78/2010 (convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122) per adeguarlo al mutamento del contesto socio-economico incidente sulla tipologia di spese affrontate comunemente dai cittadini. Con questa "novella" è stato abrogato (per i redditi del 2009 in avanti) il metodo presuntivo basato sugli *"incrementi patrimoniali"* (articolo 38, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973) in forza del quale erano rilevanti gli investimenti e gli acquisti nell'anno di sostenimento e nei quattro precedenti. Quest'ultima presunzione funzionava nel seguente modo: è probabile che il cittadino abbia effettuato un acquisto con le risorse economiche accantonate in cinque anni.

La nuova disciplina vigente per il controllo dei redditi dal 2009 in poi prevede, come obbligatorio, il *contraddittorio* tra fisco e cittadini (art. 38, co. 6, del D.P.R. 600/1973) al fine di stimolare la determinazione condivisa della pretesa tributaria e, nel caso in cui il contribuente - regolarmente invitato - non si presenti, l'accertamento sarà emesso ugualmente dall'Agenzia, tanto che, in caso di successivo processo, la condotta inerte del cittadino potrà essere valutata negativamente dalla Commissione tributaria.

L'accertamento sintetico è di tipo *presuntivo* (la presunzione è *semplice* e non legale, *nda*) e si ispira alla *regola di comune esperienza* secondo la quale tutto quanto il contribuente ha speso in un anno è alimentato con redditi posseduti nel medesimo periodo, salvo prova contraria che deve essere fornita dallo stesso cittadino. A questi fini rilevano le *spese effettive* di qualsiasi genere sostenute nel periodo d'imposta, ovvero ogni esborso monetario effettuato a qualunque titolo dal cittadino che ha prodotto un'effettiva diminuzione patrimoniale. Fuoriescono, invece, dal concetto di spesa redditualmente rilevante gli esborsi finanziati da terzi soggetti (esempio: finanziamenti bancari), da dismissioni patrimoniali (esempio: cessione di beni) e da liberalità (esempio: successioni e donazioni). A titolo esemplificativo, l'accertamento sintetico intercetta le spese sostenute dai cittadini per i seguenti titoli:

- ✓ Casa (esempio: spese per utenze, mutui, ristrutturazioni edilizie).
- ✓ Trasporti (esempio: spese per auto, moto, aerei e barche).
- ✓ Tempo libero (esempio: spese per circoli, vacanze, palestre).
- ✓ Altro ancora (esempio: colf, scuole private, investimenti finanziari e assicurazioni, spese mediche, acquisti beni di consumo, eccetera).

L'accertamento sintetico è affiancato dal *redditometro*, disciplinato dall'art. 38, co. 5 del D.P.R. n. 600/1973; si tratta del *decreto ministeriale* (D.M. 24 dicembre 2012, poi sostituito dal D.M. 16 settembre 2015) mediante il quale sono individuati i *beni-indice* rivelatori della capacità contributiva posseduta dai cittadini. In questo caso, la *presunzione semplice* (e non legale, *nda*) trova fondamento nel contenuto induttivo degli elementi patrimoniali considerati in quei decreti ministeriali, opportunamente parametrato al nucleo familiare e all'area geografica di localizzazione dei contribuenti. Le *voci di spesa* considerate nel redditometro si riferiscono alle abitazioni, ai mezzi di trasporto, assicurazioni, spese per istruzione scolastica, attività ricreative e sportive, oggetti d'arte e gioielli, investimenti finanziari, eccetera.

Col metodo accertativo sintetico il reddito complessivo dei cittadini è de-

terminato sommando tutte le spese affrontate nel corso di un anno.

A questo punto ti starai chiedendo come fa l'Agenzia a scovare l'evasione con questo tipo di controllo? In concreto, il fisco verifica la congruità dei redditi dichiarati (oppure omessi) dalle persone fisiche rispetto alle spese effettivamente sostenute rintracciate nelle banche dati possedute dallo stesso fisco (Anagrafe tributaria) e mediante qualunque altra informazione giunta all'erario (esempio: materiale probatorio che l'Agenzia recupera durante il controllo di un altro contribuente, eccetera).

Infine, occorre precisare che il contribuente può essere accertato soltanto quando nel singolo periodo controllato il reddito complessivo accertabile supera di *un quinto* quello dichiarato. A titolo esemplificativo, il fisco rettifica il reddito dichiarato dal contribuente per l'anno 2010 (ad esempio 20mila euro) se le spese effettuate superano l'ammontare di 4mila euro (pari a 1/5 del reddito di 20mila euro) e lo stesso contribuente non ha giustificato la provvista economica.

Quanto alla *prova* dell'evasione, anche in questa modalità accertativa spetta all'Agenzia dimostrare che nel corso dell'anno il cittadino ha sostenuto delle spese rivelatrici di ricchezza e, quindi, che il reddito dichiarato è incapiente per alimentare le stesse spese; viceversa, il cittadino deve contrastare la presunzione (semplice) fornendo la prova che la provvista economica utilizzata per effettuare gli acquisti proviene da terzi soggetti (esempio: liberalità, finanziamenti, eccetera), oppure deriva dai risparmi accantonati nei precedenti anni, da disinvestimenti (esempio: cessione di una casa, col ricavato della quale il cittadino ha acquistato l'auto di lusso e un pacchetto di viaggio), da manifestazioni di ricchezza extra-tributaria perché diverse dalle sei categorie reddituali disciplinate dal "*Testo unico delle imposte sui redditi*" (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), o ancora perché ha posseduto dei redditi determinati forfettariamente (esempio: reddito fondiario derivante da locazione, cedolare secca, reddito agrario, eccetera).

In caso di contenzioso giudiziario spetta, come al solito, alla Commissione tributaria valutare il corretto impiego da parte del fisco del metodo sintetico-redditometrico e, in caso positivo, deve verificare la valenza (impeditiva o modificativa) dei fatti allegati dal cittadino per contrastare la

rettifica accertativa e dimostrare la propria capacità economica idonea ad alimentare le spese controllate. Inoltre, l'articolo 38, co. 4 del D.P.R. n. 600/1973 e l'articolo 4 del D.M. 24.12.2012 precludono la rettifica dei redditi delle persone fisiche quando *“il finanziamento delle spese è avvenuto da parte di soggetti diversi dal contribuente o con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta”*; tra l'altro, la prassi operativa dell'Agenzia attribuisce rilevanza alla formazione pluriennale della provvista economica utilizzata dal cittadino per effettuare le spese controllate.

Infine, in base all'ammontare del reddito e dell'imposta Irpef ottenuti con la ricostruzione sintetica, il cittadino può essere denunciato penalmente (anche se in realtà sussistono validi argomenti per ritenere il contrario, *nda*) per la commissione del reato di *dichiarazione infedele* (articolo 4 del D.Lgs. n. 74/2000) o di *dichiarazione omessa* (articolo 5 del D.Lgs. n. 74/2000), a seconda che nel periodo controllato sia o meno presentata la dichiarazione dei redditi. Naturalmente, entrambi i reati si perfezionano in presenza dei requisiti costitutivi previsti dalla legge, tra cui le *soglie di punibilità* diversamente graduate a seconda della gravità del fatto. A titolo esemplificativo, il reato di omessa dichiarazione è integrato quando l'imposta Irpef evasa supera la soglia di 50mila euro, mentre quello di dichiarazione infedele (connotato da una minore decettività) richiede che l'Irpef evasa sia superiore a 150mila euro e che il reddito sottratto a tassazione ecceda del 10 per cento gli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, l'importo di 3milioni di euro.

Lo stato d'animo del cliente

Smarrito e preoccupato, Helmut comunica ai suoi superiori di voler abbandonare la missione in Italia.

In questa situazione, poteva essere compromesso l'esercizio della libertà di culto nel nostro Paese, se non fosse stato per un commercialista amico di Helmut che gli consiglia di fare una chiacchierata con un avvocato fiorentino che avrebbe potuto dargli suggerimenti difensivi.

Comincia così la mia avventura con Helmut e con il suo caso “limite”, che avevano bisogno proprio della mia *voce fuori dal coro*.

Il giorno della prima riunione si presenta Helmut nel mio studio più preparato di Cernelutti e Calamandrei, dato che conosce alla lettera tutte le leggi che erano state usate contro di lui e quelle che potevano essere utilizzate a suo favore. È un po' diffidente e forse deluso da se stesso per non essere riuscito a risolvere autonomamente il caso, ma sicuramente battagliero. In pratica, mi spiega che, se non risolve la questione, le conseguenze saranno tre: la sua confessione religiosa perderà tutti i beni acquistati in Italia per insediarsi nel nostro Paese; lui avrà ripercussioni interne, rischiando di perdere anche il suo grado gerarchico all'interno dell'istituzione; lui non potrà, infine, dedicarsi con tutte le sue energie agli studi e a fare del bene alle persone, perché troppo ansioso e preoccupato per una situazione incontrollabile.

Cosa possiamo fare insieme? A nulla servono le mie *lezioncine* di diritto se non a spazientirlo ancora di più, quello che gli racconto lo ha già studiato e ciò che cerca sono gli strumenti che lo possano portare fuori dalle sabbie mobili. I documenti che gli chiedo, poi, sono gli stessi già indicati legittimamente dall'Agenzia: a stesse domande, stesse risposte!

La cosa che mi colpisce in Helmut è che non si dà mai per vinto e soprattutto, a differenza di molti cittadini italiani, non si sente vittima del fisco ma soltanto un poveruomo incapace tecnicamente di far emergere la propria correttezza fiscale, a causa della moltitudine di leggi farraginose esistenti nel nostro paese.

Rompo gli indugi e fisso un'altra data entro la quale presentargli il preventivo e l'informativa sulla gestione della pratica (che si consegna a tutti i clienti, *nda*). Quando ci rincontriamo, Helmut è molto più disteso, perché ha capito che gli sto chiedendo le armi da utilizzare contro l'Agenzia - in modo lecito, intendiamoci - per far venire alla luce la verità e quindi la bontà delle sue azioni. Gli suggerisco i documenti da reperire e lui mi promette di farlo a patto che io lo segua in giro per l'Europa per trovare quei benefattori che gli hanno donato il denaro. Con il piccolo, insignificante, particolare che scoprirò solo più tardi, che alcuni di loro sono già morti e gli altri perlopiù non rintracciabili. A questo punto inizio a capire le difficoltà vissute durante il controllo sia da Helmut, nel tentativo di

reperire le prove a discarico, sia dal funzionario nell'archiviare o meno la posizione del prelado.

Quali erano le possibili soluzioni

Per Helmut è innanzitutto necessario organizzare una strategia difensiva per rintracciare le prove dimostranti la provenienza extra-reddituale della sua capacità di spesa; inoltre appare utile provare che il prelado è stato costretto a ricevere le liberalità per acquistare i beni nell'interesse della stessa Chiesa e per destinarli a luogo di culto dato che la sua Chiesa non possedeva la personalità giuridica in Italia, come tale non poteva essere titolare di diritti e obblighi.

I tempi sono stretti perché l'accertamento deve essere impugnato dinanzi al Giudice tributario entro sessanta giorni dalla notifica in mano al prelado. Infatti, nel caso di specie è preclusa a Helmut la possibilità di attivare il procedimento di adesione (D.Lgs. n. 218/1997) in quanto già svolto dal fisco prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.

Per questo, in men che non si dica, mi ritrovo con lui in giro per l'Europa incontrando varie persone con diverse sorprese: alcuni benefattori sono irreperibili, altri sono deceduti, come il suo migliore amico che gli aveva fatto il più grosso lascito, morto qualche mese prima e lui nemmeno lo aveva saputo. Di fronte alla disperazione di Helmut per questo evento inaspettato, confesso di aver iniziato a pensare che forse le sue preghiere non erano poi così tanto efficaci. Rintracciata con non poca difficoltà la moglie dell'amico defunto, la donna ci fornisce quella che sarà, in tutta la difesa tributaria e penale, la *prova decisiva*: uno scambio epistolare tra suo marito e Helmut in cui si parla per filo e per segno di cifre, di date, di donazioni e di finalità religiose dei lasciti. Inoltre le buste contenenti quelle lettere risultano affrancate, come tali riportano il timbro postale. Tornati in Italia, ho finalmente in mano i documenti utili da mostrare al fisco, perché con questi posso dimostrare l'esistenza della provvista impiegata dal prete per alimentare gli acquisti contestati. Inoltre, di lì a poco, a tali prove se ne aggiungono altre provenienti da benefattori di ogni nazionalità, fornite da loro stessi con grande slancio proprio in virtù del-

l'ottimo rapporto instaurato con Helmut, che aveva davvero seminato del bene e del bene stava raccogliendo da loro.

Cerco dunque di allestire la difesa sia giuridica, sia materiale-documentale e mi presento all'Agazia nella speranza di ottenere l'annullamento dell'accertamento in via di *autotutela* (rimedio che il fisco può impiegare per correggere o annullare un accertamento errato, *nda*). Il funzionario mi dice che le prove non hanno il crisma della legalità, cioè non sono documenti pubblici e non hanno "data certa", come tali appaiono di incerta provenienza e di dubbia collocazione storica. Insomma, mi fa capire di non poter archiviare la posizione del prelado perché le prove sono insufficienti per contrastare il reddito accertato. Non lo biasimo affatto, perché è veramente difficile decifrare quella massa documentale, tanto che in quel momento anch'io non riesco a spiegarmi bene al funzionario.

Pochi giorni dopo l'Agazia annulla l'accertamento in via di autotutela. Ma non è una notizia positiva, al contrario di quello che potrebbe sembrare. Lo annulla lecitamente perché si rende conto di aver fatto, in quel primo provvedimento, dei calcoli sbagliati sulle aliquote dell'Irpef, sugli interessi e sulla sanzione, e invece di 400mila euro chiede a Helmut di pagare 450mila euro. Questa notizia rende Helmut molto scettico nei miei confronti, anche perché ho l'ingrato compito di fargli capire che la rettifica peggiorativa dell'accertamento è stata correttamente eseguita dall'Agazia. Per fortuna, riesco a spiegargli che la maggiore pretesa è frutto di errori di calcolo che affliggevano il primo accertamento. Ma la strada per la verità è lastricata di ostacoli: anche rispetto al secondo accertamento (quello peggiorativo, *nda*) l'unica via di uscita è il ricorso tributario, cioè il rimedio giurisdizionale.

A questo punto, Helmut si affida a me dandomi il mandato, dunque presento l'impugnazione alla Commissione tributaria.

Una cosa è certa, a differenza della quasi totalità dei miei clienti, Helmut si presenta a tutte le udienze in Commissione tributaria, proprio perché vuole *metterci la faccia* e far capire che lui non è un evasore e neppure un delinquente che gira per il mondo per scovare benefattori ed accaparrarsi donazioni e beni per interessi egoistici personali e non religiosi.

Come sono andate le cose

Il giudizio tributario si conclude in modo brillante, con un giudicato favorevole a Helmut.

L'avviso di accertamento peggiorativo da 450mila euro viene annullato perché ci capita in sorte di trovare dei Giudici che - tanto in primo grado quanto in secondo grado (nel frattempo l'Agenzia aveva fatto appello contro la prima sentenza positiva, *nda*) - hanno la pazienza di analizzare e comprendere le ragioni di Helmut, il quale, non avendo evaso alcunché ed avendo ricevuto delle somme di natura extra-tributaria, come tutti i cittadini non aveva l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi e di applicarvi le imposte.

In entrambi i gradi, le Commissioni tributarie hanno ritenuto insussistenti i fatti materiali contestati dal fisco, perché gli acquisti e le spese erano alimentati da donazioni di fedeli e, in ogni caso, il parroco si è sempre dedicato all'attività pastorale per promuovere la sua confessione religiosa.

I Giudici hanno accertato che gli acquisti e le spese contestate riguardano beni destinati a *luogo di culto* della Chiesa del prelado ed erano avvenuti con risorse economiche provenienti da benefattori e da fedeli della stessa Chiesa, anche se per il tramite di Helmut.

È stata, quindi, ritenuta indimostrata la tesi presuntiva del fisco secondo la quale il prelado, benché occupatosi esclusivamente e a tempo pieno della missione della sua Chiesa, avrebbe occultato 600mila euro senza pagarci l'Irpef. Il favorevole esito giudiziario è maturato grazie ai molteplici documenti che ho prodotto nei due gradi di giudizio, tra cui la corrispondenza intercorsa tra Helmut e i suoi benefattori, la quale confortava (per grazia divina!) la valenza extra-reddituale delle liberalità ricevute dal religioso e l'impossibilità di tassarle in capo a costui sotto forma di "reddito" dell'anno 2010. Inoltre, le nostre prove convergevano anche nel senso di ritenere religiosa la causale delle spese in quanto effettuate da Helmut per finalità ecclesiali e non certamente egoistiche. I Giudici hanno ritenuto rilevante la corrispondenza epistolare intercorsa tra Helmut e i benefattori, in quanto sono indiscutibili sia gli autori (si tratta, infatti, di lettere scritte di pugno dai benefattori, con firme originali vergate dagli stessi

autori), sia la data di redazione che si ricava dal “timbro postale” di annullamento del francobollo apposto sulla spedizione postale (ai sensi dell'articolo 2704 cod. civ., come applicato dal *diritto vivente*).

Infine, il *processo penale* non è nemmeno partito: nella fase delle indagini preliminari, dopo la produzione dei documenti e della memoria difensiva, il pubblico ministero ha chiesto l'*archiviazione*, che il Giudice delle indagini preliminari ha immediatamente convalidato.

La notizia di reato predisposta dall'Agenzia è stata archiviata proprio perché era insussistente l'ipotizzato fatto evasivo, insomma non c'era l'omissione dichiarativa, in quanto nell'anno 2010 Helmut non doveva dichiarare come redditi posseduti le somme ricevute da benefattori e da amici.

La cosa importante è che il redditometro non ha funzionato nei confronti di Helmut perché, anche se aveva effettuato spese per 600mila euro, aveva comunque ricevuto fonti economiche non per lavori svolti ma per liberalità (donazioni più o meno formali) destinate alla missione religiosa della sua Chiesa.

L'odissea tributaria di Helmut mi ha lasciato molti insegnamenti, non solo professionali ma anche di crescita umana. Una situazione apparentemente catastrofica la sua, sulla quale ho trascorso parecchie notti insonni in quanto volevo capire quale fosse la soluzione difensiva migliore, ma anche perché - pur sforzandomi di mantenere il distacco professionale - mi ero talmente appassionato a quest'uomo straordinario e alla causa che in tutti i modi volevo vincere.

Quando Helmut è uscito totalmente “pulito” sono stato davvero felice, abbiamo festeggiato una sera a Roma in un notissimo ristorante e mi sono sentito in dovere di offrirgli la cena, anche se ero suo ospite, perché per me è stata una vittoria più personale che professionale. E la cena con lui è stata senza prezzo, come tutte le ore passate in sua compagnia, perché la sua vicinanza e la sua spiritualità mi hanno sempre arricchito in termini di saggezza e cultura. Ancora oggi sento i brividi rileggendo la lettera con cui Helmut mi ha espresso gratitudine per l'attività svolta. Il prelado mi ha infatti manifestato stima personale e professionale con parole che si commentano da sole: *“Le sentenze concludono positivamente l'annosa vi-*

PARTE SECONDA

cenda, che mi ha profondamente toccato, ma andata a buon fine grazie alle tue qualità professionali. Ti ringrazio di cuore e spero di avere ben altre occasioni di rivederti e stare insieme”.